

NOTA DI TRASMISSIONE

del: Praesidium

alla: Convenzione

Oggetto: Nota sui metodi di lavoro

L'acclusa nota sui metodi di lavoro della Convenzione è una nuova proposta del Praesidium, che costituisce una revisione del documento CONV 3/02, al fine di tenere conto dei suggerimenti avanzati dai membri della Convenzione. I membri della Convenzione che desiderano prendere visione della raccolta completa dei testi dei suggerimenti possono richiederne copia al Segretariato.

NOTA
SUI METODI DI LAVORO
della Convenzione europea

Articolo 1

Convocazione

La Convenzione si riunisce su convocazione del Presidente, d'intesa con il Praesidium o a seguito della richiesta scritta di un numero significativo di membri della Convenzione.

Articolo 2

Calendario e ordine del giorno

Il Praesidium stabilisce il calendario e gli ordini del giorno provvisori delle riunioni della Convenzione e li presenta a quest'ultima per approvazione. Qualsiasi membro della Convenzione può chiedere al Praesidium per iscritto l'aggiunta di un punto al progetto di ordine del giorno di una sessione della Convenzione. Il Praesidium aggiunge in ogni caso un tema al progetto di ordine del giorno quando la richiesta è fatta per iscritto una settimana prima della prevista sessione della Convenzione da un numero significativo di membri. All'inizio di una riunione, la Convenzione può decidere per consensus in merito a una proposta del Praesidium di aggiungere altri temi all'ordine del giorno.

Articolo 3

Trasmissione di documenti ai membri della Convenzione

La convocazione e l'ordine del giorno provvisorio di una riunione, nonché l'eventuale documentazione relativa alla riunione, sono inviati ai membri, ai supplenti e agli osservatori della Convenzione dal Segretariato a nome del Presidente almeno quattro giorni lavorativi prima della data della riunione. Al fine di agevolare la preparazione delle sessioni, la documentazione è inviata dal Segretariato, ove possibile, per posta elettronica.

Articolo 4

Contributi scritti

1. Qualsiasi membro (titolare o supplente) e qualsiasi osservatore della Convenzione può inviare un contributo scritto al Praesidium. I contributi possono essere individuali o collettivi.
2. I contributi scritti sono trasmessi ai membri (titolari e supplenti) e agli osservatori della Convenzione dal Segretariato e sono disponibili sul sito web della Convenzione.

Articolo 5

Supplenti

1. I membri della Convenzione che siano impossibilitati a partecipare ad una riunione, o a parte di una riunione, possono essere rappresentati dai rispettivi supplenti conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 2.
2. Fatto salvo il paragrafo 3, un supplente può prendere la parola in una riunione della Convenzione in caso di assenza per un intero giorno del membro da lui sostituito, e previa notifica (entro le ore 9.00 del giorno in questione) inviata al Segretariato dal membro titolare. Prendendo la parola, il supplente dichiara che sostituisce il membro titolare.
3. I supplenti possono partecipare a qualsiasi riunione della Convenzione.

Articolo 6

Svolgimento delle riunioni

1. Le riunioni della Convenzione sono presiedute dal Presidente della Convenzione o, in sua assenza, da uno dei due Vicepresidenti.
2. Le riunioni della Convenzione si tengono nelle undici lingue dell'Unione europea con interpretazione simultanea.

3. I rappresentanti degli Stati candidati partecipano pienamente ai lavori e alle deliberazioni della Convenzione.
4. Le raccomandazioni della Convenzione sono adottate per consensus, senza che i rappresentanti degli Stati candidati abbiano la facoltà di impedirlo. Quando dalle deliberazioni della Convenzione risultino diverse opzioni, può essere indicato il sostegno ottenuto da ciascuna opzione.
5. Eventuali questioni procedurali relative allo svolgimento delle riunioni possono essere sottoposte al Praesidium, che prende una decisione secondo le modalità da esso stabilite ai sensi del paragrafo 8.
6. Il Segretariato compila l'elenco dei membri (titolari e supplenti) e degli osservatori presenti a ciascuna riunione della Convenzione.
7. Tenendo conto dei pareri espressi dai membri della Convenzione, il Presidente assicura il corretto svolgimento delle discussioni anche facendo sì che i dibattiti riflettano il più possibile la diversità dei pareri della Convenzione. Può suggerire di limitare gli interventi ai fini dell'efficace svolgimento dei dibattiti. È assistito dai Vicepresidenti e dal Segretariato.
8. Le riunioni del Praesidium sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da uno dei due Vicepresidenti. Il Praesidium stabilisce i suoi metodi di lavoro su proposta del Presidente.

Articolo 7

Audizione dei Presidenti delle istituzioni e degli organi dell'UE

Il Praesidium può invitare i Presidenti della Corte di giustizia, della Corte dei conti e della Banca centrale europea a intervenire dinanzi alla Convenzione.

Articolo 8

Consultazione di esperti

Qualsiasi membro (titolare o supplente) può proporre la consultazione da parte della Convenzione del personale delle istituzioni o di altri esperti. Il Praesidium decide chi invitare.

Articolo 9

Forum

1. Sotto l'autorità del Praesidium, e secondo modalità definite da quest'ultimo, il Segretariato :
 - crea il sito Internet del Forum, con il supporto tecnico della Commissione;
 - è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento di altre attività del Forum, segnatamente le audizioni, in cooperazione, se necessario, con la Commissione e con altre istituzioni e altri organi dell'Unione, garantendo un'ampia rappresentanza della società civile.
2. Le modalità secondo cui i contributi del Forum sono sottoposti alla convenzione e i partecipanti al Forum possono essere ascoltati sono definite dal Praesidium.
3. Il sito Internet del Forum contiene l'elenco di tutti i membri della Convenzione con i relativi recapiti, compresi gli indirizzi di posta elettronica, e i link ai loro siti Internet in modo che il pubblico abbia la possibilità di contattare la Convenzione nel suo insieme.

Articolo 10

Luogo di lavoro

La Convenzione si riunisce nei locali del Parlamento europeo a Bruxelles.

Articolo 11

Segretariato

Il Segretariato della Convenzione è diretto da un Segretario generale che adotta tutte le misure necessarie per assicurare il buon funzionamento della Convenzione.

Articolo 12

Resoconti sommari e integrali della riunioni

Dopo ogni riunione, il Segretariato fa pervenire ai membri (titolari e supplenti) e agli osservatori della Convenzione un resoconto sommario. Viene inoltre reso disponibile il resoconto integrale degli interventi tenuti durante la riunione nelle rispettive lingue originali.

Articolo 13

Traduzione dei documenti

1. Il Segretariato fornisce ai membri (titolari e supplenti) e agli osservatori della convenzione, nelle undici lingue dell'Unione, i seguenti documenti:
 - i) i documenti elaborati dal Presidente o dal Praesidium;
 - ii) le proposte scritte di modifica dei testi definitivi elaborate dai membri titolari e supplenti;
 - iii) i resoconti sommari delle riunioni della Convenzione.
2. Il Segretariato trasmette ai membri (titolari e supplenti) e agli osservatori della Convenzione, e inserisce nel sito Internet, nelle lingue in cui sono stati inviati al Praesidium, i documenti redatti da :
 - i) membri (titolari e supplenti) della convenzione;
 - ii) istituzioni e organi dell'Unione;
 - iii) osservatori.
3. In via eccezionale il Presidente può chiedere la traduzione di documenti per la Convenzione diversi da quelli elencati nel paragrafo 1.

Articolo 14

Pubblicità dei lavori

I dibattiti della Convenzione e l'insieme dei documenti della stessa elencati nell'articolo 13 sono pubblici. Tutti i resoconti e i contributi scritti sono disponibili liberamente sul sito Internet della Convenzione e possono essere liberamente riprodotti.

Articolo 15

Gruppi di lavoro

Alla luce delle opinioni espresse in seno alla Convenzione, il Presidente o un numero significativo di membri della Convenzione può raccomandare che il Praesidium istituisca gruppi di lavoro della Convenzione, dei quali il Praesidium definisce il mandato, le modalità di lavoro e la composizione, tenendo conto delle competenze specifiche dei membri, dei supplenti e degli osservatori rispetto al tema in discussione. Ciascun membro della Convenzione può partecipare a tutte le riunioni di detti gruppi. Il Segretariato redige un resoconto sommario dopo ogni riunione dei gruppi di lavoro.

Articolo 16

Revisioni

Le disposizioni di cui alla presente nota possono essere modificate o ampliate dalla Convenzione su proposta scritta del Praesidium o su richiesta scritta di un numero significativo di membri.

Articolo 17

Corrispondenza

La corrispondenza destinata alla Convenzione è indirizzata al Consiglio, con la menzione “per il Segretariato della Convenzione”, mediante

- posta : 175 rue de la Loi, B-1048 Bruxelles
- fax : numero + 32 2 285 8155 o
- e-mail: anne.walter@consilium.eu.int.